

Relazione tecnica alla delibera 23 settembre 1998, n. 120

RELAZIONE TECNICA PER L'ADOZIONE DI UNA DIRETTIVA CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERA H), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

1. Premessa

Con delibera 29 luglio 1998, n.91/98, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato il procedimento per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante direttive di comportamento aventi ad oggetto modalità di impostazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ad utenti con consumi superiori a 15 GWh annui.

La sopra richiamata delibera dell'Autorità trova la sua ragione d'essere nelle risultanze dell'istruttoria conoscitiva, avviata con delibera dell'Autorità 21 maggio 1998, n.49/98 su contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica ad utenti con elevati consumi, che aveva permesso di evidenziare due specifici profili rilevanti ai fini dell'eventuale esercizio di poteri istituzionali da parte dell'Autorità. L'uno riguardante la struttura dei contratti e delle proposte contrattuali esaminate, l'altro attinente alle condizioni economiche e tariffarie delle forniture.

Con la delibera 29 luglio 1998, n. 91/98 l'Autorità approvava inoltre il documento per la consultazione "Esito dell'istruttoria conoscitiva su contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica ad utenti con elevati consumi e prefigurazione di possibili interventi in via amministrativa", in relazione al quale i soggetti interessati venivano invitati a presentare osservazioni scritte.

2. Esito della consultazione

In esito al processo di consultazione sono state acquisite osservazioni scritte da parte di: Aicep, Confindustria, Edison Spa, Enel Spa, Federelettrica, Sondel Spa e Unapace. Qui di seguito si riportano brevemente le posizioni espresse, raggruppate sotto i due profili identificati nel documento per la consultazione: quello contrattuale e quello tariffario.

2.1 Profilo contrattuale

Sotto questo profilo, da parte della maggioranza dei soggetti consultati, si riscontra una sostanziale condivisione dell'analisi svolta e degli interventi prospettati nel documento di consultazione. Anzi, rispetto al contenuto degli interventi, da più parti si auspica che l'Autorità vada al di là di quanto prefigurato e, più in particolare, arrivi ad imporre o a dichiarare:

- la decadenza automatica di tutti i contratti — indipendentemente dalla loro durata — attualmente vigenti con consumatori idonei, a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'e-

nergia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);

- la facoltà di recesso anticipata per tutti i clienti idonei, che abbiano in corso alla data del recepimento della direttiva europea 96/92/CE, un contratto di somministrazione di energia elettrica indipendentemente dalla sua durata, senza preavviso e penalità;
- la rescindibilità automatica, a far data dall'entrata in vigore delle norme relative al nuovo assetto del mercato elettrico nazionale (prevista dalla legge 29 aprile 1998, n. 128 concernente "disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), di tutti i contratti e le proposte contrattuali in oggetto fino a quel momento stipulati ed aventi validità anche posteriore alla data in questione.

Rispetto alle soluzioni sopra rappresentate, quella delineata nel documento per la consultazione in base al quale si disporrebbe che "i contratti pluriennali stipulati con clienti con consumi superiori ai 15 GWh annui, anteriormente al recepimento della direttiva europea 96/92/CE ovvero nell'anno successivo, debbano prevedere il riconoscimento al cliente di un diritto di recesso unilaterale, salvo preavviso, non superiore ai tre mesi", sembra più equilibrata.

In primo luogo è necessario premettere che la legge n.481/95 attribuisce all'Autorità il potere di adottare previsioni comportamentali ciò comportando l'impossibilità di imporre la decadenza automatica dei contratti in questione. Analoghe argomentazioni possono essere portate rispetto alla richiesta di disporre la "rescissione automatica".

Secondariamente la previsione di una clausola di recesso nel senso ipotizzato dall'Autorità assicura una adeguata compensazione tra l'esigenza di garantire la libertà contrattuale e l'esigenza di creare le condizioni perché tutti i competitori possano presentarsi nella fase di transizione con pari opportunità sul mercato.

Quanto al possibile inserimento della clausola di recesso anche nei contratti annuali, si rileva che le direttive di comportamento alla cui adozione è diretto il provvedimento dell'Autorità trova il suo fondamento nella maggior durata del contratto rispetto a quella annuale normalmente prevista per i contratti di fornitura, durata che si pone ben al di là del termine presumibile di apertura del mercato e che, posta la difficoltà di recedere dal contratto, preclude sostanzialmente all'utenza la possibilità di cambiare fornitore per periodi consistenti. Analoga motivazione non si riscontra per i contratti annuali per i quali, anche a fronte di una durata ultronea rispetto all'entrata in vigore della direttiva, la disdetta garantisce comunque al cliente la possibilità di svincolarsi in un lasso ragionevole di tempo.

Come si è più sopra osservato il contenuto del documento per la consultazione dell'Autorità è stato condiviso dai soggetti intervenuti nella consultazione, con l'unica eccezione dell'Enel Spa. che ha formulato alcune riserve di seguito analiticamente presentate.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridico istituzionali, l'Enel Spa osserva che non appare corretto il richiamo all'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n.481/95, in quanto questo si limita a legittimare l'Autorità ad emanare solo direttive concernenti la "produzione e l'erogazione dei servizi" che non possono spingersi in alcun

modo fino al punto di dettare lo specifico contenuto delle clausole contrattuali inerenti al singolo rapporto, che rientrano invece nella disponibilità delle parti.

Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali ed in relazione a quanto evidenziato dall'Autorità nel paragrafo 4.1 del documento per la consultazione, l'Enel Spa si ritiene interessata, tra le fattispecie censurate dall'Autorità, a quella individuata alla lettera A) che fa riferimento a "contratti triennali stipulati fissando condizioni di fornitura per gruppi industriali", e ricorda che le clausole di recesso inserite in tali contratti prevedono l'obbligo per l'Enel Spa di rinegoziare le condizioni dei contratti stessi in relazione alle modifiche destinate ad intervenire nel quadro normativo per effetto del recepimento della direttiva comunitaria; inoltre, al cliente viene riconosciuta facoltà di recesso a titolo gratuito qualora riceva da parte di altri operatori l'offerta di condizioni di fornitura per lui più vantaggiose; tale facoltà è legata alla maggior durata del contratto, che pone il cliente in una posizione più favorevole rispetto a quella prevista per i contratti di fornitura di durata annuale; il fatto che il recesso possa avvenire solo a fronte dell'offerta di condizioni contrattuali di miglior favore rispetto a quelle praticate dal fornitore originario, risponde ad un principio di "conservazione" del contratto, immanente nel nostro ordinamento, che tende a salvaguardare, in assenza di giustificati motivi, il vincolo liberamente assunto dalle parti, principio che, nel caso di specie, trova giustificazione in relazione alla necessità da parte dell'Enel Spa di programmazione delle attività produttive e di continuità del servizio.

In sostanza, si tratta di condizioni, sempre secondo l'Enel Spa, certamente compatibili con le esigenze di apertura del mercato, dal momento che, lungi dal precludere al cliente la possibilità di cambiare nel corso del rapporto il proprio fornitore, costituiscono in realtà uno strumento giuridico che consente al cliente stesso di ampliare l'ambito delle proprie opzioni e di beneficiare pienamente ed in ogni momento di tutti i possibili vantaggi della futura concorrenza nel settore elettrico.

Con riguardo poi allo specifico intendimento dell'Autorità di imporre che i contratti pluriennali riconoscano al cliente "un diritto di recesso unilaterale, salvo preavviso non superiore a tre mesi", l'Enel Spa osserva che "dovrà essere il legislatore, in sede di adozione della direttiva europea 96/92/CE sulla base della delega rilasciata al Governo dal Parlamento, ad emanare le disposizioni per la fase transitoria. Si tratta di aspetti delicati che stanno formando oggetto di studi e di approfondimento in quanto ben evidenti sono le conseguenze che possono derivare, in caso di recesso dovuto alla scelta di un altro fornitore, da una diversa definizione dei tempi di preavviso, atteso che incidono sulla possibilità di riprogrammazione dell'offerta da parte dell'Acquirente unico e, di conseguenza sulle entità degli eventuali "costi incagliati" o "stranded costs" da riconoscere. È evidente quindi che l'adozione anticipata di un provvedimento amministrativo destinato a disciplinare degli aspetti che formeranno oggetto del decreto legislativo allo studio risulterebbe comunque viziato e censurabile in quanto pregiudizievole degli interessi sia dei clienti che degli esercenti".

Altrettanto dubbia appare secondo l'Enel Spa, la possibilità che il diritto di recesso venga riconosciuto per un periodo limitato di tempo dal momento che la direttiva europea 96/92/CE non fissa alcun limite temporale all'esercizio, da parte degli utenti eleggibili, della propria facoltà di scelta di un nuovo fornitore.

Con riguardo alle su esposte argomentazioni dell'Enel Spa, si obietta quanto segue:

- Con riferimento all'estensione ed i limiti del potere attribuito all'Autorità si osserva che il riferimento contenuto nell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n.481/95 al fatto che "tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37", non costituisce un limite nel caso di specie dal momento che riguarda una sola delle possibili esplicitazioni (direttive sulla qualità dei servizi) del generale potere attribuito all'Autorità di adottare direttive in materia di produzione ed erogazione dei servizi.
- Con riferimento all'obbligo per l'Enel Spa di rinegoziare le condizioni contrattuali, si osserva che tale obbligo non garantisce al cliente la certezza di ottenere le condizioni più favorevoli che il mercato in quel dato momento è in grado di offrirgli; d'altra parte non consentendogli di cambiare liberamente il fornitore impedisce il formarsi di un mercato.
- Con riferimento alla facoltà di recesso, questa, anche se prevista dai contratti dell'Enel Spa, è formulata in modo tale da renderla difficilmente esercitabile da parte del cliente. Comunque la formulazione adottata penalizza il fornitore concorrente che non avrà alcuna possibilità dal momento che l'Enel Spa potrà mantenere il cliente offrendogli le medesime condizioni.
- Con riferimento all'osservazione secondo la quale l'offerta di condizioni contrattuali di miglior favore rispetto a quelle praticate dal fornitore originario, risponde ad un principio di "conservazione" del contratto, si osserva che il richiamato principio della conservazione dei contratti non può essere considerato alla stregua di un limite generale all'autonomia contrattuale con specifico riferimento alla previsione di clausole di recesso unilaterale, né, tantomeno, un limite alla potestà di imporre l'utilizzo di una siffatta clausola nei contratti di erogazione.
- Con riferimento all'argomentazione secondo la quale dovrà essere il legislatore, in sede di adozione della direttiva europea 96/92/CE, ad emanare le disposizioni per la fase transitoria, e che si tratta di risolvere aspetti delicati attualmente oggetto di approfondimenti in quanto "ben evidenti sono le conseguenze che possono derivare — in caso di recesso dovuto alla scelta di un altro fornitore — da una diversa definizione dei tempi di preavviso atteso che incidono sulla possibilità di riprogrammazione dell'offerta da parte dell'Acquirente unico e, di conseguenza, sulle entità degli "stranded costs" eventuali da riconoscere", si osserva che, ferma restando la competenza del legislatore di adottare le disposizioni in questione, non può essere affermato alcun nesso di causalità diretto tra il provvedimento dell'Autorità e l'entità delle conseguenze diminutive che il monopolista dovrà sopportare in conseguenza dell'apertura del mercato avendo in precedenza sostenuto costi strettamente connessi con la missione di servizio pubblico che con l'apertura del mercato divengono non recuperabili — i così detti "stranded costs" —. Se tali effetti ci saranno questi sono da correlare direttamente ai provvedimenti normativi primari che definiranno il livello di liberalizzazione e di apertura del mercato, non già al provvedimento dell'Autorità la cui unica valenza è, al più, quella di creare condizioni più favorevoli all'effettività di tale processo.
- Quanto poi al rilievo secondo il quale il diritto di recesso viene riconosciuto per un periodo limitato di tempo, si osserva che si tratta, ancora una volta, di una mediazione tra due diverse esigenze: quella di assicurare la libertà contrattuale e quella di tutela della concorrenza nella fase di avvio del mercato libero. La fina-

lità della limitazione temporale all'esercizio del diritto di recesso è quella, da una parte, di assicurare che nel corso dell'anno successivo alla data di apertura del mercato il cliente abbia la facoltà di scegliere se rimanere o meno vincolato al fornitore originario, e, dall'altra parte, di salvaguardare il fornitore originario nel senso che il diritto di recesso unilaterale decade se trascorso questo primo anno non sia stato esercitato.

2.2 *Profilo tariffario*

Sotto questo profilo preme innanzitutto ricordare che nel documento per la consultazione l'Autorità osservava di aver riscontrato, da parte di uno degli operatori che beneficiano del regime di esclusiva, il tentativo di avvalersi della leva dei prezzi per precludere l'accesso al mercato di nuovi competitori. Tale finalità è stata perseguita attraverso la concessione di condizioni tariffarie molto favorevoli che non trovavano né analogie né fondamento nel regime tariffario attuale. L'Autorità concludeva segnalando che stava procedendo ad ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per un intervento, qualora fosse riscontrata una violazione del regime tariffario vigente.

L'esame della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria conoscitiva e delle osservazioni scritte che sono pervenute all'Autorità in occasione della consultazione dei soggetti interessati, hanno confermato che, effettivamente l'Enel Spa, sta applicando condizioni tariffarie e di fornitura in violazione della vigente disciplina.

L'Enel Spa, secondo quanto riportato nelle sue osservazioni al documento per la consultazione, ha cercato, in questi ultimi anni, di adattarsi e parametrarsi alle mutate esigenze del mercato adottando "nuove formule contrattuali sia attraverso l'introduzione di "avviamenti" (di durata anche triennale) più adeguati alle nuove istanze, sia definendo accordi a livello di gruppo industriale". Tutto ciò, a suo dire, nel contesto della normativa attuale e in attesa di un processo di definizione del nuovo assetto del settore elettrico.

Dalla sostanza delle indicazioni fornite nel documento sembra si possa desumere che, in ultima analisi, l'Enel Spa consideri il vigente ordinamento tariffario come una cornice di principi, all'interno della quale muoversi interpretando secondo le contingenti esigenze commerciali le disposizioni tariffarie.

La valutazione di tale impostazione deve muovere dalla osservazione del fatto che l'Enel Spa opera in un regime, almeno nella fase attuale, caratterizzato da "prezzi amministrati" il che comporta che i provvedimenti tariffari, indipendentemente dalla loro natura giuridica (atti amministrativi o atti normativi) abbiano valore imperativo e si impongono alle parti restringendone l'autonomia contrattuale. Il meccanismo operativo è quello di cui all'articolo 1339 c.c., ai sensi del quale "le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi apposte dalle parti". In ragione di questo meccanismo qualsiasi clausola contrattuale difforme è necessariamente nulla.

Queste sono le infrazioni al regime tariffario che sarebbero riscontrabili dall'esame della documentazione contrattuale consegnata:

- a) è stata applicata la "tariffa binomia con clausola di supero a corrispettivo unitario" in violazione a quanto previsto dal capitolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 14 dicembre 1993, n.15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 24 dicembre 1993. Detto provvedimento prevede che per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non regolate dalle tariffe multiorarie, per i prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata e contenuti entro il 25 % della stessa, l'utente corrisponderà per il solo mese in cui tali superi si siano verificati, un corrispettivo, per ogni kWh di maggior prelievo, pari a tre volte quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata; per eventuali prelievi di potenza, di carattere eccezionale, superiori al 25 % oltre la potenza contrattualmente impegnata di cui al precedente capoverso, l'utente corrisponderà, per il solo mese in cui tali prelievi si siano verificati, un importo, per ogni kWh di maggior prelievo oltre il 25 %, pari a quattro volte quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata";
- b) la potenza prelevata è stata determinata assumendo il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 30 minuti primi consecutivi di maggior carico e ciò in palese contrasto con quanto previsto dai provvedimenti Cip 14 settembre 1979, n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 263 del 25 settembre 1979, capitolo I, paragrafo B), punto b, e Cip 23 dicembre 1982, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento straordinario, n.358 del 30 dicembre 1982, titolo II, punto 3. In detti provvedimenti viene precisato che per le forniture a tariffe non multiorarie "come potenza prelevata si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior carico", mentre per le forniture a tariffe multiorarie "si assume come potenza prelevata il valore medio dei tre prelievi di ciascun mese, effettuati nei periodi di 15 consecutivi minuti primi di maggior carico di ogni fascia oraria";
- c) sono stati stipulati contratti unici per un insieme di forniture cui corrispondono diversi punti di consegna in netto contrasto con quanto indicato ai punti 4 e 7 del titolo I del provvedimento Cip 30 luglio 1986, n.42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.181 del 6 agosto 1986. Detto provvedimento del Cip prevede che "la consegna e la misura dell'energia si effettuano nel luogo di utilizzazione della fornitura,..." e "a ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura di energia elettrica a se stante".

3. Valutazioni conclusive

3.1 Aspetti contrattuali

Per quanto concerne il profilo contrattuale, alla luce delle considerazioni su esposte, si ritiene che dalla consultazione non siano emerse controindicazioni circa gli interventi prospettati nel documento di consultazione dell'Autorità.

Si ritiene pertanto che nulla osti all'adozione di una direttiva di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n.481/95 che imponga agli esercenti di inserire nei contratti con potenziali clienti eleggibili una clausola di recesso unilaterale a favore del cliente.

3.2 Profilo tariffario

Per quanto concerne il profilo tariffario, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 28 della convenzione di concessione Enel Spa del 28 dicembre 1995, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996 "La Società è obbligata ad applicare a tutti i propri utenti le tariffe, i contributi di allacciamento e le condizioni di fornitura fissati dalle norme e disposizioni vigenti, salvo modifiche disposte, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7 della legge n. 481/95, dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato o dall'Autorità.

È facoltà della società quando ne sussistano i presupposti e le condizioni proporre all'Autorità, in conformità alle procedure di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 481/1995, nuove tariffe e trattamenti particolari connessi a controprestazioni dell'utenza o ad altre esigenze di carattere generale".

Stanti le argomentazioni sopra esposte vi sono elementi per ritenere che l'Enel Spa sia venuta meno a tale obbligo applicando condizioni di fornitura e prezzi non conformi a quanto prescritto dalle norme e disposizioni vigenti in materia tariffaria, senza preventivamente proporre all'Autorità modifiche in tal senso a detta disciplina e esserne autorizzata.

Al riguardo si ritiene opportuno che l'Autorità svolga ulteriori approfondimenti al fine di delimitare analiticamente i riscontri e di prefigurare gli eventuali interventi di competenza dell'Autorità, rinviando ad una ulteriore delibera l'esercizio di propria competenza ai sensi della legge n. 481/95 e della convenzione di concessione delle attività elettriche dell'Enel approvata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996.

Relazione tecnica alla delibera 7 ottobre 1998, n. 126

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO UNITARIO NAZIONALE DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 6.11 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97, COME MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 24 GIUGNO 1998, N. 74/98

1. Premessa

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 70/97), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 74/98), ha inglobato nella tariffa elettrica i sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, tra cui il sovrapprezzo termico ordinario, definendo tra l'altro la parte B della tariffa elettrica, destinata a finanziare i contributi alla produzione di energia elettrica, e introducendo un nuovo meccanismo di determinazione dei contributi riconosciuti all'energia elettrica prodotta da imprese produttrici-distributrici, che prevede il riferimento al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa.

La presente relazione tecnica chiarisce, in seguito alla richiesta presentata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con lettera del 31 agosto 1998 (prot. COMM/EB/md/0039), si propone di definire le modalità di applicazione della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità n. 74/98, in merito al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa. Una delibera dell'Autorità al riguardo è resa urgente dal fatto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in attesa dei chiarimenti, non ha proceduto alla determinazione dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici ed alla loro liquidazione.

2. Modalità di determinazione della parte B della tariffa, di cui all'art. 6 comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 74/98

L'art. 6 comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 74/98, definisce il valore medio unitario della parte B della tariffa come "rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza."

Per la determinazione del valore medio unitario delle parte B della tariffa la Cassa conguaglio per il settore elettrico deve quindi conoscere la quantità di energia elettrica fornita, nel bimestre stesso, per ciascuna tipologia di utenza. A tal fine è im-

sto sulle imprese produttrici-distributrici l'obbligo di comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun bimestre, la quantità di energia elettrica fornita, nel bimestre stesso, all'utenza da loro servita, distintamente per ciascuna tipologia di utenza.

Secondo le pratiche commerciali attualmente in uso per alcune tipologie di utenti, la misurazione dell'energia elettrica venduta in un bimestre può non avvenire entro sessanta giorni dalla fine dello stesso bimestre, termine entro cui le imprese devono comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la quantità di energia elettrica fornita. Si pone quindi il problema di stimare, sulla base delle informazioni disponibili a sessanta giorni dal termine del bimestre, l'energia elettrica venduta nel bimestre stesso ad alcune classi di utenza.

La delibera proposta dall'Autorità impone un criterio di stima che faccia riferimento alle determinazioni che le imprese effettuano ai fini della fatturazione a titolo di acconto e all'energia immessa in rete nel bimestre, al netto delle perdite stimate. Nel caso le informazioni necessarie all'applicazione del criterio indicato dall'Autorità non siano disponibili, è lasciata facoltà alle imprese di utilizzare qualsiasi altro criterio ritenuto idoneo, da concordarsi preventivamente con la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3. Stima dell'energia elettrica fornita nel bimestre

Al fine di illustrare come debba essere effettuata la stima dell'energia elettrica fornita nel corso del bimestre dalle imprese produttrici-distributrici, conviene ai fini esemplificativi supporre che l'impresa produttrice-distributtrice serva solo due classi di utenti, individuate con 1 e 2, e che solo i consumi della classe 1 siano rilevati entro sessanta giorni dalla fine del bimestre in cui avvengono. Siano note le seguenti informazioni:

- energia fornita alla classe 1 effettivamente rilevata nel bimestre: $q1r$;
- energia stimata ai fini della fatturazione in acconto per la classe 2 nel bimestre: $q2sa$;
- energia complessiva immessa in rete nel bimestre: Q ;
- perdite percentuali medie sulla rete a valle dei punti cui l'immissione si riferisce: p .

La stima $q2sa$ deve essere modificata moltiplicandola per un coefficiente f , determinato in modo da garantire l'uguaglianza: $q1r + fxq2sa = Qx(1-p)$; da cui si ottiene $f = [Qx(1-p) - q1r] / q2sa$.

L'impresa produttrice-distributtrice dichiara quindi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, l'energia venduta alla classe 1, $q1r$, e, a titolo provvisorio, la stima $q2v$ dell'energia elettrica venduta nel bimestre alla classe 2, determinata come: $q2v = fxq2sa$.

Relazione tecnica alla delibera 27 ottobre 1998, n. 132

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA
ELETTRICA PER IL SESTO BIMESTRE (NOVEMBRE – DICEMBRE)
1998 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

Il provvedimento dispone:

- l'aggiornamento della parte B della tariffa ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- il conseguente aggiornamento della componente tariffaria A1 della tariffa, ai sensi dell'art. 8, comma 8.3, della medesima deliberazione;
- l'aggiornamento della componente tariffaria A3, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 5, comma 5.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/97).

1. Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

A seguito delle variazioni rilevate nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali, a decorrere dall'1 novembre 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita per ciascuna classe di utenza del 6,38% rispetto ai valori in vigore per il quarto bimestre (luglio – agosto) e quinto bimestre (settembre – ottobre) 1998. Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 1998 non si è proceduto tuttavia all'aggiornamento della parte B della tariffa in quanto non si sono verificate le condizioni di cui all'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70 (vale a dire: variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili V_t , rispetto al valore preso precedentemente come riferimento).

Per il sesto bimestre (novembre – dicembre) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, è diminuito del 7,02% rispetto al quarto bimestre 1998 (ultimo bimestre di aggiornamento della parte B della tariffa), passando da 20,169 a 18,753 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre giugno – settembre 1998 rispetto al quadrimestre febbraio – maggio 1998 preso a riferimento per l'ultimo aggiornamento tariffario:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,771 a 14,499 L/Mcal (-1,8%). La variazione è riconducibile principalmente all'apprezzamento della lira nel rapporto di cambio verso il dollaro verificatosi nel mese di settembre 1998;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 20,208 a 18,662 L/Mcal (- 7,6%). La diminuzione è dovuta al calo

delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari, verificatosi fino al mese di agosto, ed all'apprezzamento della lira nel rapporto di cambio verso il dollaro;

- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 24,021 a 22,108 L/Mcal (-8,0%). Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento e dell'apprezzamento della lira nel rapporto di cambio verso il dollaro.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 42,944 L/kWh, contro le 46,187 L/kWh del quarto bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 dicembre 1998.

La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa, da 44,98 L/kWh a 42,11 L/kWh, può essere scomposta nelle seguenti due componenti:

- un aumento da 44,98 L/kWh a 45,29 L/kWh, dovuto alla variazione, tra il quarto ed il sesto bimestre del 1998 della quota, sul totale prodotto, dell'energia elettrica ammessa al contributo;
- una diminuzione, da 45,29 L/kWh a 42,11 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct.

L'energia elettrica ammessa al contributo include l'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché l'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997. Si tratta dell'energia elettrica i cui contributi per costo evitato di combustibile, per effetto della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, sono a carico del conto costi energia per la quota corrispondente ai contributi riconosciuti alla produzione termoelettrica e all'energia elettrica importata.

La diminuzione del 7,02% del costo riconosciuto dei combustibili si traduce in una riduzione meno che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra valore medio riferito ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti dell'energia ammessa ai contributi (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta

¹ Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e valore medio riferito ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti dell'energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel sesto bimestre del 1998 questa quota risulta pari a 0,9806.

2. Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica

L'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, prevede che l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporti un aumento automatico della componente tariffaria A1 destinata al ripianamento del conto per l'onere termico di ammontare pari, per ogni classe di utenza, alla riduzione dell'aliquota della parte B. A seguito del trasferimento della competenza su una quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia, disposto dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, nell'aggiornamento tariffario occorre tenere in considerazione le maggiori necessità di gettito del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate come evidenziato nella successiva sezione di questa relazione tecnica.

Pertanto, la componente tariffaria A1 viene aumentata, per ogni classe di utenza, di un ammontare pari alla riduzione dell'aliquota della parte B della tariffa al netto dell'aumento dell'aliquota della componente tariffaria A3.

3. Aggiornamento della componente A3 della tariffa elettrica

La deliberazione n. 74/98 ha disposto il trasferimento dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi relativi al costo evitato di combustibile riconosciuti all'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché all'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

La suddetta quota corrisponde al contributo ai costi di energia già riconosciuto all'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici e all'energia elettrica importata.

La variazione del costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, a seguito della variazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili, non ha effetto sul livello di contributo a titolo di costo evitato di combustibile riconosciuto alla energia elettrica sopra specificata. Di conseguenza ogni diminuzione del contributo ai costi di energia riconosciuto a suddetta energia comporta un corrispondente aumento nella quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile rimasta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Si ritiene quindi opportuno, in corrispondenza di una diminuzione della parte B della tariffa conseguente ad un calo del costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, procedere ad un aumento della componente tariffaria A3. Tale aumento, che viene operato senza alterare l'articolazione per classi di utenza della componente tariffaria A3, è inteso ad assicurare la copertura dei maggiori contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

A decorrere dall'1 novembre 1998, le aliquote medie delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa subiscono le seguenti variazioni rispetto ai valori precedentemente in vigore:

- componente A1: +1,39 L/kWh;
- componente A3: +1,48 L/kWh;
- parte B: -2,87 L/kWh

La Tabella 1 raffronta le aliquote della tariffa elettrica in vigore dall'1 novembre 1998 con quelle vigenti per il quarto bimestre (luglio – agosto) e quinto bimestre (settembre – ottobre) 1998.

Tavola — Sovrapprezzi al 30 giugno 1997

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	Sovrapprezzo termico ordinario	Aliquota di recupero imposta di fabbricazione olii combustibili	Aliquota aggiuntiva di sovrapprezzo ripianamento conto onere termico	Maggiorazione straordinaria oneri nucleari e minori entrate dello Stato	Sovrapprezzo nuovi impianti per nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate
BASSA TENSIONE					
1) Forniture per usi domestici					
a) fino a 3 kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	14	6,6	4,5	9,7	3,2
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	81,6	6,6	5	10,3	3,2
2) Forniture per usi agricoli	53,4	6,6	4,8	10,2	3,2
3) Altri usi	57,7	6,6	5,4	10,8	3,2
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	43,7	0	4,3	8,9	2,7
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	41,7	0	4,1	7,1	2,3
6) Alluminio primario	7,3	0	0,5	2,2	2,3
7) Ferrovie dello Stato ¹ - eccedenze	4,2	0	0,6	1,1	2,3
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e sue aventi causa ²	0	0	0	0	2,3

(1) Quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del DPR del 22 maggio 1963, n. 730.

(2) Quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del DPR del 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del DPR del 21 agosto 1963, n. 1165.

Tabella 1 – Aliquote in vigore dal 1 novembre 1998 rispetto a quelle in vigore nel 4° e 5° bimestre luglio-ottobre 1998

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	4°-5° bimestre Luglio-Ottobre 1998			6° bimestre Novembre-Dicembre 1998		
	Comp.ti inglobate nella parte A	Parte B	Totale	Comp.ti inglobate nella parte A	Parte B	Totale
BASSA TENSIONE						
1) Fornitura per usi domestici						
a) fino a 3kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh	19,9	20,2	40,1	21,2	18,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	39,5	76,9	116,4	44,4	72,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	31,4	53,3	84,7	34,8	49,9	84,7
3) Altri usi	33,4	57,3	90,7	37,1	53,6	90,7
MEDIA TENSIONE						
4) Tutti gli usi	25,4	38,8	64,2	27,9	36,3	64,2
ALTA TENSIONE						
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	22,5	37,2	59,7	24,9	34,8	59,7
6) Alluminio primario	7,1	6,1	13,2	7,5	5,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,1	3,6	8,7	5,3	3,4	8,7

Relazione tecnica alla delibera 27 ottobre 1998, n. 133

PRESUPPOSTI PER L'ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE NOVEMBRE – DICEMBRE 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 23 APRILE 1998, N. 41/98

1. Al bimestre novembre-dicembre 1998 si applica l'adeguamento periodico bimestrale delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti per mezzo di reti urbane (per usi civili), come modificato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98.

L'adeguamento periodico è disciplinato dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997, e dalla deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98 (di seguito: deliberazione n. 41/98). In base al soprarichiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, le tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano sono aggiornate qualora la media del prezzo del gasolio nel semestre precedente, alla data di aggiornamento, differisca di almeno 11 L/kg, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo del gasolio di riferimento, che è pari alla media del semestre precedente all'ultima variazione registrata.

Come indicatore del prezzo del gasolio, in base alla deliberazione dell'Autorità n. 41/98, si considera quello che ha registrato la variazione più favorevole all'utente, tra i due seguenti:

- prezzo del gasolio risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera;
- prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: MICA).

Le tariffe del gas per usi civili, diverse dalle tariffe T1, variano di 0,5869 L/mc per ogni L/kg di variazione del prezzo del gasolio, considerando l'indicatore con la variazione più favorevole all'utente.

2. Ai fini dell'adeguamento previsto per l'1 novembre 1998, sono stati verificati i seguenti valori medi dei suddetti indicatori, espressi in L/kg:

INDICATORE	Prezzo di riferimento	Media semestrale 24 aprile 23 ottobre 1998	Differenza
CIF Med	212,37	198,94	- 13,43
MICA	450,42	436,07	- 14,35